

G u i d a

Soggiorni alla pari



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA

Soggiorni alla pari

Indice

A proposito di questa guida.....	3
Informazioni per Paese.....	4
Stati Uniti.....	4
Canada	4
Uffici informativi.....	4
L'ABC del soggiorno alla pari	5
Notificazione della partenza dalla Svizzera.....	5
AVS/AI	5
Età	5
Notificazione in loco dell'arrivo	5
Accordo di assunzione	5
Definizioni	5
Annuncio presso una rappresentanza svizzera	6
Assicurazione malattia e infortuni.....	6
Informazioni sui Paesi.....	6
Direttive su retribuzione e indennità	6
Scuole di lingua.....	7
Imposte, doppia imposizione	7
Residenza.....	7
Contatto.....	8

Vorlagen-Version: ASG

A proposito di questa guida

Scopo

Il presente dossier si rivolge a tutti coloro che intendono trascorrere un periodo breve e determinato all'estero senza spostare la propria residenza fuori dai confini nazionali. Il contenuto e le informazioni in esso riportate si basano sulle prescrizioni legali e amministrative in vigore per tutti i cittadini svizzeri.

Indicazione

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per i contributi riportati nella presente e per il suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche non sono da intendersi come offerte, non hanno carattere vincolante e non sostituiscono una

consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene assunta alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti. Il fornitore delle informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile per quanto riguarda il contenuto e la correttezza di suddette informazioni. I servizi offerti da Emigrazione Svizzera si basano sull'articolo 51 della legge del 26 settembre 2014 sugli svizzeri all'estero (LSEst, RS 195.1).

Per informazioni turistiche è di norma opportuno rivolgersi ad agenzie di viaggi, compagnie aeree, uffici turistici e rappresentanze estere in Svizzera.

Glossario

Per la definizione dei termini e abbreviazioni e per gli indirizzi completi degli organi menzionati, si prega di consultare la pubblicazione separata «Glossario Emigrare Svizzera».

Legge sugli Svizzeri all'estero



La legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst) è in vigore dal 1° novembre 2015. Questo opuscolo è stato aggiornato.

Informazioni per Paese

Stati Uniti

Per gli scambi con gli Stati Uniti si sconsiglia vivamente di entrare nel Paese con un visto turistico sulla base di un'offerta d'impiego pubblicata sui giornali per poi intraprendere un soggiorno alla pari. L'esercizio illegale di una simile attività comporta complicazioni che arrivano fino all'espulsione e al divieto di ingresso futuro negli Stati Uniti.

I requisiti per un soggiorno alla pari negli Stati Uniti potrebbero essere i seguenti: formazione professionale conclusa o maturità, età fra 18 e 25 anni, esperienza nella custodia dei bambini, capacità di esprimersi in lingua inglese, patente di guida per autoveicoli.

Canada

In Canada «alla pari» indica quelle persone che assistono bambini, anziani o disabili in abitazioni private; queste figure sono chiamate «*aide familiale / caregiver*». Sono auspicabili esperienze pratiche nel settore o una formazione nell'assistenza di bambini, anziani o disabili. Per qualsiasi tipo di informazione in francese o inglese consultare la pagina:

Uffici informativi

WWW

👉 In tutta l'UE: [Portale Europeo per i Giovani](#)

L'ABC del soggiorno alla pari

Notificazione della partenza dalla Svizzera

Di norma durante un soggiorno alla pari all'estero si mantiene la residenza¹ in Svizzera. Coloro che non abitano più presso i genitori devono invece notificare all'autorità di controllo degli abitanti del proprio Comune di residenza la durata prevista del soggiorno all'estero prima della partenza. Per le disposizioni vigenti in merito si applica il diritto di soggiorno cantonale del luogo di residenza.

Se il soggiorno alla pari all'estero dura più di 6 mesi, si prega di informarsi in ogni caso presso l'autorità di controllo degli abitanti del proprio Comune di residenza riguardo l'obbligo di notificazione.

WWW

☞ [ch.ch: Informare il Comune di partenza](#)

AVS/AI

L'accordo scritto sul soggiorno alla pari deve obbligatoriamente includere e disciplinare le questioni relative all'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità. Di norma, anche all'estero gli impiegati alla pari sono assoggettati alle assicurazioni sociali. Chiedere informazioni al proprio datore di lavoro o all'ufficio di collocamento di competenza, ad es. in merito all'età minima per l'obbligo d'assicurazione o all'ammontare dei contributi, e richiedere una copia dell'iscrizione presso la cassa locale.

Si suggerisce inoltre di accertarsi se tra la Svizzera e il Paese ospitante vige una convenzione sulla sicurezza sociale; di norma tali accordi disciplinano il principio dell'assoggettamento contributivo ovvero l'assoggettamento alle assicurazioni sociali ha luogo nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Tuttavia, non tutti i Paesi riconoscono l'attività alla pari come attività lucrativa ai fini dell'assicurazione sociale.

WWW

☞ [Lista delle convenzioni in materia di sicurezza sociale](#)

Definizioni

¹ Luogo in cui si svolgono le principali attività della vita quotidiana, laddove non si abbia intenzione di restare in modo duraturo all'estero

Nei Paesi che non hanno stipulato convenzioni di sicurezza sociale o nei casi in cui nel Paese di destinazione non sia obbligatorio assoggettarsi a un'assicurazione in virtù del principio dell'assoggettamento contributivo, è comunque necessario garantire la prosecuzione dell'AVS/AI obbligatoria in Svizzera.

WWW

☞ [Promemoria AVS/AI](#)

Età

Paese	Età	Paese	Età
Germania	17 - 24	Italia	18 - 26
Francia	17 - 30	Spagna	18 - 25
Gran Bretagna	17 - 27	Canada	da 17
Irlanda	17 - 27	Stati Uniti	18 - 25

Notificazione in loco dell'arrivo

In caso di soggiorni inferiori a 90 giorni, nella maggior parte dei Paesi non vige alcun obbligo di notifica; tuttavia, per soggiorni alla pari superiori a tre mesi viene normalmente applicato l'obbligo di notifica. Per gli Stati Uniti vige l'obbligo del visto.

Accordo di assunzione

È opportuno richiedere un accordo di assunzione in forma scritta. In diversi Stati una simile conferma rappresenta il presupposto per la notifica in loco o per il rilascio del visto. Le disposizioni contrattuali dovrebbero includere i seguenti punti.

- Nome e indirizzo della famiglia ospitante e della persona alla pari
- Inizio e fine impiego, termine di disdetta
- Ambito di attività della persona alla pari
- Corso/i di lingua, frequenza scuola/e di lingua
- Retribuzione (vitto e alloggio, AVS/AI, deduzioni per assicurazione malattie e infortuni, denaro per le piccole spese personali)
- Tempo di lavoro e tempo libero, vacanze, utilizzo del telefono, integrazione in famiglia.

Per ulteriori informazioni (linee guida, suggerimenti, regolamenti) le persone alla pari e le famiglie ospitanti possono consultare il web sotto le parole chiave "Agenzie di collocamento alla pari".

mother's help, babysitter: altre definizioni per «alla pari»

nanny (bambinaia): impiego possibile solo con attestato di formazione in qualità di assistente infantile, maestra d'asilo o infermiera per bambini

aide familiale/caregiver: corrispondente di «alla pari» in Canada

Annuncio presso una rappresentanza svizzera

I cittadini svizzeri che hanno notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio e intendono trasferirsi all'estero, devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente entro 90 giorni dal loro arrivo nel Paese. La procedura è gratuita, consente la presa di contatto in caso di emergenza, facilita le formalità legate al rilascio di documenti di legittimazione in caso di matrimoni, nascite e decessi e consente inoltre di non perdere il legame con la Svizzera.

Qualora, in vista di un soggiorno alla pari, non sia stata effettuata la notifica della partenza in Svizzera, non è necessario iscriversi presso una rappresentanza svizzera poiché la residenza resta nel Paese di provenienza. Per poter comunque assicurare una presa di contatto in caso di emergenza attraverso la rappresentanza svizzera si raccomanda la registrazione su Travel Admin.

Domicilio: gli impiegati alla pari non eleggono normalmente un nuovo domicilio all'estero durante lo svolgimento della loro attività. Tuttavia, per soggiorni superiori a tre mesi, nella maggior parte dei Paesi vige l'obbligo di notifica locale. Per ulteriori informazioni consultare i dossier sui Paesi del DFAE.

WWW

- ☞ [Rappresentanze svizzere all'estero](#)
- ☞ [DFAE Sportello online](#)
- ☞ [Travel Admin](#)

Assicurazione malattia e infortuni

Tutte le questioni in merito devono essere obbligatoriamente riportate e disciplinate per iscritto nell'accordo sul soggiorno alla pari. Di norma, durante un soggiorno alla pari all'estero, si è obbligatoriamente assoggettati all'assicurazione malattie e infortuni nel Paese di destinazione. La famiglia ospitante si fa carico di una copertura assicurativa adeguata, come indicato nell'accordo stipulato. Si raccomanda di richiedere al proprio

datore di lavoro o all'ufficio di collocamento competente una copia della polizza assicurativa.

Per i Paesi con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale trovano applicazione le disposizioni stabilite bilateralmente; è escluso il doppio assoggettamento. Per intraprendere un soggiorno alla pari è imprescindibile disporre di una valida assicurazione malattie e infortuni.

WWW

- ☞ [Lista delle convenzioni di sicurezza sociale](#)

Informazioni sui Paesi

La prima cosa da fare per assicurare il buon esito del soggiorno alla pari è raccogliere informazioni attendibili e complete. I siti internet e/o i libri e le riviste disponibili in libreria forniscono una grande quantità di informazioni interessanti.

Si raccomanda di visitare le seguenti pagine web.

WWW

- ☞ [Portale dell'UE](#)
- ☞ [Eures Svizzera](#)
- ☞ [Informazioni sui Paesi del Ministero degli affari esteri tedesco \(non disponibile in italiano\)](#)
- ☞ [Informazioni della Seco sui singoli Paesi](#)
- ☞ [The Stateman's Yearbook \(EN\)](#)
- ☞ [Rapporti sui singoli Paesi \(EN\)](#)
- ☞ [CIA World Factbook \(EN\)](#)

Il Dipartimento federale degli affari esteri pubblica online informazioni su tutti i Paesi riconosciuti, corredate da numerosi dati utili come ad es. indirizzi di Ambasciate e Consolati, storia, economia, rapporti con la Svizzera, consigli di viaggio e molto altro ancora.

WWW

- ☞ [Consigli di viaggio DFAE](#)
- ☞ [Informazioni sui Paesi DFAE](#)

Direttive su retribuzione e indennità

All'estero si applicano le disposizioni e le direttive delle autorità locali concernenti il mercato del lavoro. Sia in caso di collocamento da parte di uffici esteri che di assunzione diretta, è possibile paragonare le diverse offerte e/o chiarire eventuali dubbi in merito all'indennità con l'ufficio del lavoro locale prima di intraprendere l'attività alla pari.

In Svizzera, sulle rispettive pagine web, sono disponibili le direttive sul salario elaborate congiuntamente dai diversi uffici di collocamento.

Scuole die lingua

La convenzione europea sui soggiorni alla pari pone come requisito la frequenza di una scuola di lingue. Nella lettera di assunzione le famiglie ospitanti devono impegnarsi a fornire informazioni in merito e a concedere sufficiente tempo libero per frequentare le lezioni. I costi della scuola sono normalmente a carico della persona alla pari.

Raccomandiamo di frequentare fin dall'inizio un corso di lingua adeguato alle proprie conoscenze preliminari in modo da acquisire dimestichezza con la nuova lingua nel minor tempo possibile per comunicare meglio. Si veda in merito anche l'opuscolo a parte «Soggiorno linguistico, studiare all'estero».

Imposte, doppia imposizione

Per informazioni sul diritto fiscale rivolgersi all'amministrazione fiscale cantonale/comunale o al proprio consulente fiscale. L'autorità competente a livello federale è l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per eventuali domande in merito al diritto fiscale internazionale e, in particolare, alla doppia imposizione rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI di Berna.

WWW

- ☞ [Conferenza svizzera delle imposte](#)
- ☞ [Amministrazione federale delle contribuzioni AFC](#)
 - > Documentazione > Link > Servizi generali
 - > Amministrazioni cantonale delle contribuzioni
- ☞ [Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali](#)
 - > Relazioni bilaterali > Accordi fiscali > Convenzioni per evitare la doppia imposizione

Residenza

Gli impiegati domestici e alla pari, di norma, non acquisiscono una nuova residenza all'estero durante lo svolgimento della propria attività. Tuttavia, per soggiorni superiori a tre mesi, nella maggior parte dei Paesi² vige l'obbligo locale di notifica. Le informazioni supplementari sono disponibili nei dossier sui vari paesi > [informazioni sui Paesi](#).

² In particolare fuori dall'UE/AELS

Contatto

✉ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Effingerstrasse 27, 3003 Berna

☎ +41 800 24 7 365

✉ helpline@eda.admin.ch

🌐 www.swissemigration.ch